

(N. 1859)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1986

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — Gli istituti dell'amnistia e dell'indulto assumono, nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale, un significato e una valenza profondamente diversi da quelli originari, che ne facevano espressione, in un'ottica giusnaturalistica, del potere sacrale di grazia e di clemenza proprio del sovrano. Infatti, non soltanto è riservato al Parlamento, espressione della sovranità popolare, ogni potere di iniziativa al riguardo, ma, come si desume chiaramente dai lavori dell'Assemblea costituente, la potestà di clemenza è destinata ad assolvere oggi la funzione non già di « graziosa » espressione di benevolenza del potere costituito, bensì quella di strumento integrativo e correttivo di una moderna politica criminale.

Pur potendosi dubitare che, nella storia della nostra Repubblica, dell'amnistia e dell'indulto sia sempre stata fatta un'applicazione conforme ai suddetti principi, sembra che, nell'attuale momento storico, ci siano ragioni che giustificano il provvedimento di clemenza.

È noto come, in questi ultimi anni, la legislazione in materia penale abbia conosciuto una fase di particolare fecondità, che ha portato a incisive riforme sia sul piano del diritto sostanziale che su quello del diritto processuale. Appare dunque opportuna una iniziativa che, contenuta nei limiti della politica di clemenza già adottata in passato, e senza rinunciare ad una ragionata differenza di disciplina in rapporto alla peculiare rilevanza sociale di talune categorie di reati, fornisca un adeguato supporto allo sforzo riformistico in atto.

Va rilevato, in particolare, che la recente legge 31 luglio 1984, n. 400, al fine di una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili, ha profondamente modificato la ripartizione della competenza penale (e conseguentemente dei carichi di lavoro), ampliando da un lato la competenza del pretore, devolvendo dall'altro alle corti di appello le impugnazioni avverso le sentenze pretorili.

Il primo bilancio della riforma, che ha incontrato generale consenso, può ritenersi

senz'altro positivo; ma si avverte nel contempo la necessità di un intervento che, alleggerendo gli effetti derivanti dal primo impatto della nuova disciplina, dia agli uffici interessati tempi adeguati per una riorganizzazione della struttura e del lavoro. Al riguardo, è da tenere presente che le pature sono state gravate di un ulteriore non indifferente sforzo organizzativo per la gestione del nuovo rito direttissimo; che la drastica riduzione dei termini di custodia cautelare per i reati di competenza del pretore impone, sia in primo che in secondo grado, tempi estremamente concentrati per la celebrazione dei processi con detenuti; che le impugnazioni avverso le sentenze del pretore, prima ripartite fra i vari tribunali del distretto, rifluiscono oggi su un unico ufficio; che è da scontare anche un aumento del numero dei procedimenti di primo grado definiti dai tribunali, il che si traduce in un ulteriore aggravio per le corti d'appello e per le strutture a queste collegate, come la procura generale e gli uffici di notificazione siti nei capoluoghi di distretto. Per quanto in particolare concerne le corti di appello, tenuto conto della durata media del processo di primo grado, è in questo periodo che si fanno sentire appieno gli effetti della nuova normativa, applicabile ai reati commessi dopo il 28 novembre 1984, data di entrata in vigore della legge n. 400.

Il provvedimento di amnistia che si propone, incidendo essenzialmente sui reati di competenza pretorile, allevierà sensibilmente l'impatto della nuova disciplina sulle strutture giudiziarie.

Non va d'altro canto ignorato che il lungo e tormentato *iter* parlamentare del nuovo codice di procedura penale sembra ormai avviarsi alla conclusione, stante il generale consenso che al riguardo si riscontra in sede politica: anche sotto tale profilo è opportuno alleggerire il carico gravante sulle strutture al fine di poter dedicare maggiori energie a quella che dovrebbe costituire la più significativa riforma in campo penale della nostra Repubblica.

Occorre ancora considerare che il momento più duro per la convivenza sociale e per la salvaguardia dei principi democratici del nostro ordinamento può, per generale opi-

nione, ritenersi superato: alla sconfitta dei movimenti eversivi e ai primi rilevanti successi nei confronti delle grosse organizzazioni criminali di stampo mafioso si accompagna il segnale che viene dalle più recenti rilevazioni statistiche. Queste indicano una generalizzata diminuzione dei reati, che conforta non per la sua entità quantitativa ma perchè rappresenta una significativa inversione di tendenza. Anche sotto questo profilo si conferma l'opportunità di un provvedimento che, diretto ad alleviare le conseguenze sanzionatorie dei fatti non caratterizzati da una particolare lesività sociale, accompagni le iniziative legislative, già adottate o in corso di avanzata discussione parlamentare, che segnano la fine del cosiddetto periodo dell'emergenza, ed appaia non già come un segno di debolezza da parte di uno Stato impotente ad arginare i fenomeni di devianza, ma come segnale di incoraggiamento per un processo di maturazione sociale in atto. In tal senso, per i reati non ricompresi nell'amnistia si è previsto in generale, com'è ormai tradizione consolidata, un limitato condono di pena.

A parte queste considerazioni oggettive e le valenze pragmatiche che le ispirano, il provvedimento che si propone acquista un particolare significato nella ricorrenza quarantennale della Repubblica: significato non celebrativo, bensì di riaffermazione dei valori di socialità della dimensione giudiziaria, che, nel più ampio quadro democratico, sa manifestarsi non soltanto come forza repressiva ma anche, in prospettiva, di ragionevole clemenza proprio quando le istituzioni vanno riacquistando consenso ed efficienza.

Il disegno di legge conserva l'impostazione generale, ormai positivamente collaudata, dei più recenti provvedimenti di clemenza: una importante novità è peraltro rappresentata, in relazione all'amnistia, dalla previsione di una particolare disciplina per alcuni delitti colposi contro la persona.

Una delle conseguenze maggiormente negative dell'amnistia è infatti il pregiudizio che può derivarne alla persona offesa, la quale si veda privata della possibilità di ottenere il soddisfacimento, o quanto meno il definitivo riconoscimento dei propri diritti in sede penale, e costretta a ricominciare un

lungo e defatigante *iter* processuale in sede civile. Un significativo passo nella direzione di una più equa considerazione delle ragioni della vittima è stato segnato dall'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in base al quale, quando l'amnistia è applicata in fase di impugnazione, vengono ugualmente decise le questioni civili: tale meccanismo non può peraltro operare quando il reato si estingue nella fase istruttoria o nel procedimento di primo grado.

Si è così introdotta una nuova disciplina che condiziona, con gli opportuni accorgimenti, l'applicazione del beneficio al risarcimento del danno subito dalla persona offesa. Questa, in tal modo, non soltanto non vedrà vanificati l'attività e il tempo già spesi per ottenere il risarcimento, ma sarà obiettivamente favorita nelle sue ragioni dall'incentivo che, in ordine all'adempimento della condizione, rappresenterà per il responsabile la prospettiva di evitare le conseguenze penali del fatto commesso.

Non si è ritenuto di dare una portata generale alla suddetta disciplina, e ciò sia perchè in molti reati il danno della vittima è di difficile individuazione o comunque di scarso rilievo nell'economia complessiva del fatto, sia perchè ciò avrebbe inevitabilmente comportato un aggravio di lavoro decisamente eccessivo per le attuali strutture giudiziarie. L'esperienza fornita da questo primo approccio al problema sarà comunque preziosa ai fini di una eventuale, futura estensione dell'istituto, che, è bene sottolineare, conferisce una ulteriore, non trascurabile giustificazione all'applicazione del beneficio: la manifestazione di resipiscenza ricollegabile all'avvenuto risarcimento, cui il nostro ordinamento attribuisce tradizionalmente significato di minore pericolosità sociale (articolo 62, n. 5, e, più in generale, articolo 133, secondo comma, n. 3 del codice penale).

I delitti colposi in relazione ai quali è destinato ad operare il nuovo meccanismo sono quelli che più dolorosamente ed immediatamente incidono nella sfera giuridica della persona offesa, e cioè le lesioni gravissime e l'omicidio: in relazione a quest'ultimo, tradizionalmente escluso dal beneficio in ragione della pena edittale, è sembrato che le par-

ticolari garanzie offerte dalla disciplina in questione (efficace tutela del danneggiato, manifestazione di minore pericolosità sociale) consentano l'applicazione dell'amnistia. Sono state fatte salve, tuttavia, le ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione della normativa in materia antinfortunistica o di igiene sul lavoro.

La prova dell'avvenuto risarcimento dovrà essere fornita dall'imputato entro un termine prestabilito (sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza); per effetto del combinato disposto degli articoli 596 e 591 del codice di procedura penale, durante detto periodo restano sospesi i termini di prescrizione.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, l'articolo 3 del disegno di legge equipara al risarcimento l'offerta reale delle relative somme nonchè la prova della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al risarcimento stesso. Questo potrà poi essere validamente effettuato anche dai responsabili civili o da enti assicuratori; qualora peraltro la garanzia assicurativa sia dovuta per legge, l'applicazione dell'amnistia è subordinata al rimborso della somma erogata dall'assicuratore, o all'assunzione nei confronti di questi dell'obbligo di rimborso da parte dell'imputato, il quale pertanto non potrà ingiustificatamente avvantaggiarsi della prestazione obbligatoria del terzo.

La valutazione della congruità del risarcimento effettuato od offerto, nonchè l'accertamento della impossibilità di provvedere in tutto o in parte al risarcimento sono effettuati dal giudice in ogni fase e grado del giudizio, ivi compreso quello di Cassazione (salvo che sia assolutamente indispensabile il rinvio al giudice di merito): la prova dell'avvenuto risarcimento, o dell'impossibilità di provvedervi, sono a carico dell'imputato che intenda usufruire del beneficio, ma resta al giudice la facoltà, ove necessario, di disporre gli opportuni accertamenti.

Le statuizioni che concernono la congruità del risarcimento, ed in generale il verificarsi della condizione, non possono che avere carattere sommario e natura incidentale: resta conseguentemente impregiudicata la facoltà delle parti di far eventualmente va-

lere le proprie ragioni economiche nella sede naturale, e cioè nel procedimento civile o amministrativo. Rispetto a questo, infatti, le statuizioni predette non fanno stato, mentre è espressamente prevista la inapplicabilità, alle fattispecie in questione, del richiamato articolo 12 della legge n. 405 del 1978.

Per il resto, la disciplina dell'amnistia non si discosta, nelle sue linee generali, da quella dei più recenti provvedimenti di clemenza. È così previsto (articolo 1 del disegno di legge) che il beneficio abbia ad oggetto i reati non finanziari punibili con una pena detentiva non superiore ai tre anni (o ai quattro anni, se trattasi di minori o di ultrasettantenni), nonché alcuni altri reati specificatamente indicati. Fra questi, va segnalata la inclusione dei reati concernenti le armi comuni da sparo, quando ricorra la speciale attenuante del fatto di lieve entità, o il fatto appaia conseguenza di mera ignoranza della complessa legislazione in materia — articolo 1, lettere *e* ed *f*) — e di quelle infrazioni valutarie che, in base alle determinazioni già espresse da un ramo del Parlamento, sono destinate a perdere rilevanza penale — articolo 1, lettere *g*) e *h*).

Per quanto riguarda le esclusioni oggettive dall'amnistia, previste dall'articolo 2, è da dire, anzitutto, che la lettera *a*) di tale articolo riproduce pressochè integralmente il testo della corrispondente lettera dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744; rispetto alle esclusioni già considerate da questa ultima va segnalato, da un lato, che per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) la limitazione non opera per le ipotesi di corruzione susseguente, dall'altro che viene « eccettuato » dal beneficio anche il reato di lesioni personali colpose gravissime, e ciò perchè, come si è già osservato, per il medesimo opera l'amnistia « condizionata » prevista dall'articolo 3.

Sono inoltre esclusi dall'amnistia il delitto di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, nonché i reati in materia urbanistico-edilizia, per i quali già operano le speciali previsioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (si vedano rispettiva-

mente, la lettera *b* e il n. 1 della lettera *c* dell'articolo 2).

La necessità di evitare ulteriori degradi ambientali ha indotto, poi, non solo a mantenere ferme le esclusioni già previste dal precedente provvedimento di clemenza per tutta una serie di reati in materia di inquinamento, ma altresì ad estenderne l'ambito, con particolare riguardo a fattispecie introdotte da provvedimenti normativi successivi al 1981 (si vedano i numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della lettera *c*) dell'articolo 2).

Sono ancora esclusi dall'amnistia il reato di alterazione in materia di armi (articolo 3, legge 18 aprile 1975, n. 110), nonché quello di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, (cosiddetta « esterovestizione »), soltanto quando il valore dei beni o delle attività sia superiore a 100 milioni di lire (si vedano i numeri 7 ed 8 della lettera *c* dell'articolo 2).

Particolarmente significativa è l'assenza, fra le esclusioni, dei reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale: tenuto conto del mutato clima politico-sociale e del superamento del cosiddetto periodo dell'emergenza, si è infatti ritenuto, senza voler con ciò in alcun modo interferire nella sfera di altri più incisivi provvedimenti in corso di discussione parlamentare, che i reati di minor gravità, ricompresi per ragioni edittali nei limiti del beneficio, non ne debbano restare esclusi perchè finalisticamente collegati all'attività eversiva.

L'ultimo comma dell'articolo 2 riproduce la ormai collaudata disciplina in tema di applicabilità dell'amnistia nell'ipotesi in cui vi sia già stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.

Dell'articolo 3, che disciplina l'amnistia condizionata, si è già ampiamente detto in precedenza.

Gli articoli 4, 5 e 6 riproducono la disciplina tradizionale in materia di amnistia per quanto riguarda, rispettivamente, il computo della pena, le condizioni soggettive per l'applicabilità e la rinuncia.

L'articolo 7 prevede la concessione di indulto in misura non superiore ai due anni per la pena detentiva; per quelle pecuniarie, il limite tradizionale di due milioni di lire è stato elevato a dieci milioni per tener conto dell'intervenuto aumento delle pene stesse e in sintonia con il nuovo limite massimo di cui all'articolo 24 del codice penale. Per taluni reati, e nel concorso di determinate condizioni soggettive, l'indulto è applicabile in misura ridotta (commi 2 e 3 dello stesso articolo 7).

La disciplina delle esclusioni soggettive dall'indulto (articolo 8) non presenta novità. Per quanto concerne invece le esclusioni oggettive (articolo 9) vanno segnalate: la applicabilità dell'indulto alla semplice partecipazione alle associazioni sovversive di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale; la esclusione dal beneficio dei delitti relativi alle associazioni di stampo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) e alle associazioni segrete (articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17), di recente introduzione; la esclusione dei delitti di peculato e malversazione militari, per unificare la relativa disciplina a quella dei corrispondenti delitti previsti dal codice penale; la esclusione dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari o di commercio delle stesse (articoli 441 e 442 del codice penale), per i quali era in precedenza prevista l'applicazione dell'indulto in misura ridotta.

Una significativa innovazione è contenuta nell'articolo 10, che prevede una particolare forma di indulto condizionato per i tossicodipendenti. Tenuto conto della rilevanza sociale che il fenomeno della droga ha assunto nel nostro Paese, si è previsto un meccanismo che, estendendo l'applicazione del beneficio ad alcuni reati che l'esperienza insegna

strettamente connessi all'assunzione degli stupefacenti, funga al tempo stesso da incentivo per la disintossicazione ed il recupero dei tossicodipendenti. L'indulto è stato così portato da uno a due anni per i delitti di furto in abitazione, o con destrezza o con strappo, nonché per la rapina e le estorsioni semplici ed è stato esteso alle rapine ed estorsioni aggravate. Relativamente a questi ultimi articoli, peraltro, restano escluse le ipotesi che denotano una maggiore pericolosità, vale a dire i fatti commessi con armi comuni da sparo o da guerra, e quelli di cui al n. 3) dell'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale. Condizione per l'applicazione del beneficio è, da un lato, che il reato sia stato commesso sotto la spinta del bisogno di droga o sotto l'effetto della stessa e, dall'altro, che il tossicodipendente sia impegnato in un serio programma terapeutico di recupero o abbia conseguito il recupero stesso. Sono poi espressamente disciplinate le modalità di esecuzione del programma di recupero e i relativi controlli.

L'articolo 11 disciplina l'applicazione dell'indulto alle pene accessorie analogamente a quanto previsto nel più recente provvedimento di clemenza.

L'articolo 12 prevede la revoca del beneficio nel caso di condanna, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto non colposo, nonché, con riferimento all'indulto condizionato, nel caso di inosservanza delle modalità di esecuzione del programma di recupero dalla tossicodipendenza o di violazione delle relative prescrizioni.

Infine, l'articolo 13 stabilisce che l'amnistia e l'indulto si applicano ai reati commessi fino al 31 dicembre 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

g) per i reati previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, e dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, successivamente sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, e modificato dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se il valore dei beni esportati, delle disponibilità o attività costituite, o della valuta estera non ceduta nel corso di un triennio non supera lire 100 milioni;

h) per il reato previsto dall'articolo 2, comma quinto, della legge 30 aprile 1976, n. 159 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e modificato dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, se la violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti dello stesso articolo si riferisce a disponibilità o attività di valore non superiore a 100 milioni di lire.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma terzo;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

- 7) 371 (falso giuramento della parte);
 - 8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;
 - 9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;
 - 10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;
 - 11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
 - 12) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
 - 13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
 - 14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
 - 15) 501-*bis* (manovre speculative su merci);
 - 16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente alle ipotesi di lesioni personali gravissime, salvo quanto previsto dall'articolo 3;
 - 17) 644 (usura);
- b)* al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);
- c)* ai reati previsti:
- 1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - 2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il rea-

to consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge;

3) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), così come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

4) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31, comma terzo, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

5) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);

6) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

7) dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (alterazioni di armi);

8) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, se il valore dei beni o delle attività supera complessivamente, nel corso di un triennio, lire 100 milioni.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave, sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

Art. 3.

(Amnistia condizionata)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per il delitto di lesioni personali colpose gravissime previsto

dall'articolo 590 del codice penale e per il delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui l'omicidio è stato commesso con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, sottoponendola alla condizione che entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'imputato o il condannato presenti idonea documentazione dalla quale risulti che ha provveduto a risarcire il danno derivante dal reato in favore degli aventi diritto o, nel caso in cui il pagamento sia stato rifiutato, ad effettuare l'offerta reale ed il deposito ai sensi degli articoli 1208, 1209, 1210 e 1212 del codice civile, ovvero provi di trovarsi nella assoluta impossibilità di provvedere al risarcimento o di corrispondere a tale titolo somme maggiori di quelle offerte.

2. Ai fini di cui al comma 1 il risarcimento si considera effettuato anche quando allo stesso hanno provveduto le persone civilmente responsabili, ovvero enti che prestano in favore di esse o dell'imputato o del condannato garanzia assicurativa per la responsabilità civile.

3. Quando enti di assicurazione o di assistenza siano per legge tenuti a corrispondere o anticipare per il danno, a titolo di risarcimento, di pagamento di spese sanitarie, ospedaliere, funerarie ovvero di indennità o di rendite, somme per le quali abbiano diritto di regresso nei confronti dell'imputato o di chi debba rispondere del fatto di lui, perchè si applichi l'amnistia è inoltre necessario che tali somme siano state rimborsate all'ente erogante ovvero che nei confronti di questo sia stato assunto obbligo di rimborso.

4. Il giudice, se in base alla documentazione prodotta ed agli accertamenti eventualmente disposti, ritiene che le somme corrisposte od offerte a titolo di risarcimento siano congrue, applica l'amnistia. Nello stesso modo provvede quando accerta l'impossibilità dell'imputato o del condannato di risarcire in tutto od in parte il danno.

5. La Corte di cassazione provvede direttamente, anche in deroga alla disposizione del comma terzo dell'articolo 591 del co

dice di procedura penale, salvo che il rinvio al giudice di merito risulti assolutamente indispensabile per la verifica della condizione.

6. La disposizione del comma 5 si osserva anche quando sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che applica o nega il beneficio.

7. Le somme depositate ai sensi del comma 1 non possono essere ritirate dall'imputato prima che siano decorsi sei mesi dalla data del deposito.

8. I provvedimenti del giudice nella parte in cui affermano essersi verificata ovvero esser mancata la condizione alla quale l'amnistia è subordinata non fanno stato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

9. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405.

Art. 4.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 5.

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera b), a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima senten-

za, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Art. 6.

(Rinunciabilità dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 7.

(Indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 519, 521, 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625, 628, commi primo e secondo, 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

4. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,

come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 8.

(Esclusioni soggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 9.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, comma primo, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ovvero quelle di cui agli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive);

3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

6) 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

8) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

9) 286 (guerra civile);

10) 289-*bis*, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

11) 306 (banda armata);

12) 314 (peculato);

13) 315 (malversazione a danno di privati);

14) (concussione);

15) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

16) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da più persone riunite;

17) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

18) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

19) 422 (strage);

20) 428 (naufragio, sommersione o disastro aereo);

21) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio);

22) 430 (disastro ferroviario);

23) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

24) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);

25) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

26) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27) 438 (epidemia);

28) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

29) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);

30) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

31) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

32) 575 (omicidio), salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale;

33) 628, comma terzo (rapina aggravata);

34) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

35) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

36) 648-*bis* (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

1) 215 (peculato militare);

2) 216 (malversazione a danno di militari);

3) 217 (peculato e malversazione del portalettere);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

1) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

2) 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

3) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1;

4) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, concernente l'attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete;

d) per i reati finanziari;

e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del comma 1 le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Art. 10.

(Indulto condizionato)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura indicata nel comma 1 dell'articolo 7 anche per le pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624, aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625, 628 e 629, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o minaccia siano commesse con armi che rientrino nella previsione dei commi primo e secondo degli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e 648-bis del codice penale, alle seguenti condizioni:

a) che il condannato ne faccia istanza entro tre mesi dal passaggio in giudicato

della sentenza di condanna, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, se trattasi di persona già condannata a tale data;

b) che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente perché indottavi dalla necessità di procurarsi sostanze stupefacenti o in condizioni di menomata capacità di intendere e di volere determinata dall'assunzione delle sostanze predette;

c) che il tossicodipendente, anche se detenuto, abbia in corso, alla data di presentazione dell'istanza, un programma di recupero la cui idoneità sia certificata da una struttura sanitaria pubblica, ovvero sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere già realizzato il recupero.

2. Quando è stata presentata l'istanza prevista dal comma 1, il pubblico ministero o il pretore può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto, ai sensi del comma primo dell'articolo 593 del codice di procedura penale, ovvero, quando il condannato non sia detenuto, può sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione fino a che sull'istanza non si sia definitivamente provveduto.

3. Nelle ipotesi previste dalla prima parte della lettera c) del comma 1, il giudice, quando applica l'indulto, determina le modalità di prosecuzione del programma di recupero e stabilisce le prescrizioni e i controlli necessari per assicurare l'effettiva prosecuzione dello stesso per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a due. I controlli possono essere delegati al servizio sociale, che in tal caso riferisce periodicamente al giudice e gli segnala tempestivamente le eventuali inosservanze o violazioni. Le modalità e le prescrizioni possono essere modificate nel corso dell'esecuzione del programma.

4. Ai fini dell'applicazione del beneficio il giudice, se necessario, dispone gli opportuni accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, all'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9.

Art. 11.

(Indulto per le pene accessorie)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanna per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 12.

(Revoca dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, o, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 10, non osservi le modalità di esecuzione del programma terapeutico o violi le prescrizioni impartite dal giudice.

Art. 13.

(Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 1985.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.